



# COMUNE DI MODUGNO

## PROVINCIA DI BARI

### CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO

TRA

il Comune di Modugno, rappresentato dall'Avv. DIGENNARO Maria, nata a Gravina in Puglia (BA) il 12/03/1954 residente per la carica in Piazza del Popolo, 16 - Modugno (BA), Dirigente del I Settore Segreteria - AA.GG. - Personale - O.M., del Comune di Modugno con sede in Piazza del Popolo n. 16, (in seguito identificato quale datore di lavoro)

e

il Sig. LONGO GIOVANNI nato a MODUGNO (BA) il 08/06/66, residente a MODUGNO, in VIA PIAVE, 74/A - cod. fisc. LNGGNN66H08F262T, dipendente del Comune di Modugno, cat. "C", profilo professionale di GEOMETRA, (in seguito identificato quale dipendente).

- 1) Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 04/06/1999, con cui si è provveduto a classificare il personale dipendente del Comune di Modugno nelle nuove categorie professionali, in conformità a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro - comparto Regioni - Enti Locali - per la revisione dell'Ordinamento Professionale, stipulato in data 31/3/1999, così come stabilito dall'art. 7 del citato C.C.N.L.;
- 2) Vista la determinazione n. 373 del 21 luglio 1999, esecutiva, con la quale è stato approvato lo schema di contratto individuale;
- 3) Considerato che il Sig. LONGO GIOVANNI, presta servizio presso il Comune di Modugno dal 01/04/99, come da provvedimento di nomina - DETERMINA n. 333/RD/I SETT., del 09/03/1999;
- 4) Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del CCNL 31/3/1999, deve procedersi alla stipula di contratto individuale;

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, con l'osservanza delle seguenti clausole negoziali:

#### **Art. 1 - Durata del rapporto di lavoro**

Il presente rapporto di lavoro è di carattere subordinato, a tempo indeterminato e prosegue sino a cessazione per cause naturali, contrattuali o di legge.

#### **Art. 2 - Tipologia del rapporto di lavoro**

Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo pieno.

Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano espressamente previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.

In caso di annullamento della procedura di reclutamento il presente contratto viene risolto senza obbligo di preavviso.



# COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge, resta fermo, anche a seguito della procedura di annullamento e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro.

## **Art. 3 - Categoria di inquadramento professionale e posizione economica**

Il dipendente è inquadrato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. stipulato il 31/3/1999, nella categoria "C", posizione economica "C1", con il profilo professionale di "GEOMETRA" ed, alla data di stipula del contratto risulta utilizzato presso il II SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA.

## **Art. 4 - Mansioni corrispondenti alla categoria**

In relazione al suddetto profilo professionale vengono assegnate le corrispondenti mansioni, secondo le determinazioni recate nell'ambito dell'allegato "A" del C.C.N.L. del 31/3/1999, riferite, anche analogicamente, ai contenuti professionali propri della posizione professionale ricoperta, nonché secondo le prescrizioni dettate, in materia, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 6, del C.C.N.L. 31 marzo 1999, in materia di nuova classificazione del personale dipendente.

Per la categoria di appartenenza del dipendente che sottoscrive il presente contratto la declaratoria del C.C.N.L. vigente prevede attività caratterizzate da:

- APPROFONDITE CONOSCENZE MONO SPECIALISTICHE E UN GRADO DI ESPERIENZA PLURIENNALE, CON NECESSITA' DI AGGIORNAMENTO;
- CONTENUTO DI CONCETTO CON RESPONSABILITA' DI RISULTATI RELATIVI A SPECIFICI PROCESSI PRODUTTIVI/AMMINISTRATIVI;
- MEDIA COMPLESSITA' DEI PROBLEMI DA AFFRONTARE BASATA SU MODELLI ESTERNI PREDEFINITI E SIGNIFICATIVA AMPIEZZA DELLE SOLUZIONI POSSIBILI;
- RELAZIONI ORGANIZZATIVE INTERNE, ANCHE DI NATURA NEGOZIALE ED ANCHE COMPOSIZIONI ORGANIZZATIVE AL DI FUORI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE DI APPARTENENZA, RELAZIONI ESTERNE (CON ALTRE ISTITUZIONI) ANCHE DI TIPO DIRETTO. RELAZIONI CON GLI UTENTI DI NATURA DIRETTA, ANCHE COMPLESSE, E NEGOZIALI.

Inoltre, ai sensi dell'allegato "C", del Regolamento del trattamento giuridico ed economico del personale, il dipendente provvede a:

- REDAZIONE DI STUDI DA UTILIZZARE IN SEDE DI PROGETTAZIONE;
- ASSISTENZA IN CANTIERE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI;
- RILEVAZIONI TOPOGRAFICHE DELLE AREE DA UTILIZZARE;
- ESECUZIONE DEL CALCOLO DEI COSTI DI COSTRUZIONE;
- SOPRALLUOGHI PER IL CONTROLLO SULLA RISPONDENZA TRA PROGETTO ED ESECUZIONE DELL'OPERA.

## **Art. 5 - Periodo di prova**

Si da atto che il periodo di prova si è concluso con esito positivo.



# COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

## Art. 6 - Trattamento economico mensile

La retribuzione è quella prevista dal vigente C.C.N.L. - comparto Regioni - Enti Locali - con riferimento alla categoria di inquadramento come di seguito indicato:

|                                  |      |            |      |          |                   |
|----------------------------------|------|------------|------|----------|-------------------|
| - Stipendio tabellare iniziale   | Lit. | 16.695.000 | Euro | 8.622,25 | per 12 mensilità; |
| - Indennità integrativa speciale | Lit. | 12.355.776 | Euro | 6.381,23 | per 12 mensilità; |
| - Tredicesima mensilità          | Lit. | 2.420.898  | Euro | 1.250,29 |                   |

Si aggiungono, altresì, la Retribuzione Individuale di Anzianità, le indennità e competenze per salario accessorio, se dovute in relazione alle prestazioni lavorative effettivamente rese; le quote del trattamento di famiglia, se dovute per legge.

## Art. 7 - Luogo e sede di lavoro

Il dipendente Sig. LONGO GIOVANNI è destinato, per lo svolgimento delle sue attività lavorative, presso il Comune di Modugno.

Rientrano nei poteri organizzatori del datore di lavoro i provvedimenti di utilizzazione nelle strutture dell'Ente.

## Art. 8 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, articolato secondo l'orario di servizio stabilito, sulla base della normativa vigente, dal Dirigente di Settore.

## Art. 9 - Incompatibilità

Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. 29/93.

Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato art. 58 del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolte senza che il dipendente sia stato autorizzato preventivamente dal datore di lavoro.

Le violazioni delle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

## Art. 10 - Tutela dei dati personali

Il datore di lavoro garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei dati personali, che detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto, verrà svolto nel rispetto della legge 675/96.

## Art. 11 - Disposizione di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto vengono applicate le norme e le condizioni contenute nel D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni, nel Codice Civile (Libro V, Titolo II, Capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto "Regioni - Enti locali" di volta in volta e nel tempo vigenti.



# COMUNE DI MODUGNO

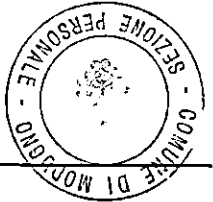
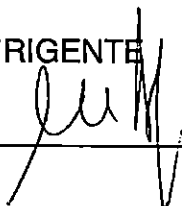
PROVINCIA DI BARI

## Art. 12 - Registrazione

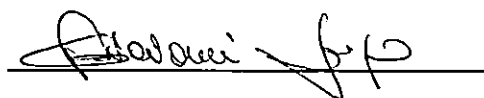
Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali e costitutivi. Esso fa stato tra le parti e tra le stesse ha forza di legge.

Letto e sottoscritto

IL DIRIGENTE



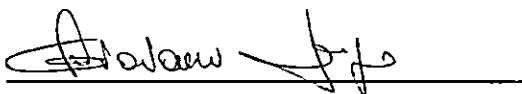
IL LAVORATORE



Il sottoscritto LONGO GIOVANNI dichiara di approvare in forma specifica, ai sensi dell'art. 1341 c.c. le seguenti clausole: art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9.

IL LAVORATORE

Modugno, li 30 NOV. 1999





# COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

CONTR007/ASSPER99

I° Settore Segreteria - Affari Generali - Personale  
Sezione Personale

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO  
(art.14 CCNL 06.07.1995 per il comparto Regioni-Autonomie locali)

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge,

t r a

-Il Comune di MODUGNO, in persona del Dirigente I° Settore - Servizio Personale, di seguito anche "Amministrazione"

e

-LONGO Giovanni, nato a Modugno l'8 giugno 1966 residente in Modugno via Piave n.74, di seguito anche "dipendente"

si conviene e stipula quanto segue:

## art.1 Tipologia del rapporto di lavoro

Il Comune di MODUGNO assume alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro a tempo indeterminato il sig.LONGO Giovanni, in epigrafe identificato, vincitore del Concorso pubblico per titoli ed esami scritti e orali di n.3 posti "GEOMETRA" (6<sup>a</sup> q.f.) che accetta.

## art.2 Decorrenza e periodo di prova

Il rapporto di lavoro decorre dal giorno 1° aprile 1999 ed è sottoposto ad un periodo di prova pari a 6 mesi di effettivo lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art.25 del DPR 25 giugno 1983, n.347.

Eventuali assenze del dipendente, intervenute nel corso del periodo di prova, non dipendenti dalla volontà delle parti o normativamente previste, sospendono il decorso del termine dello stesso, che riprenderà dal giorno del rientro in servizio, salva la risoluzione anticipata del rapporto, eventualmente verificatasi durante l'assenza, per qualsiasi causa.

## art.3 Obbligo di assunzione del servizio e clausola risolutiva espressa.

Il dipendente è obbligato ad assumere servizio alla data di decorrenza del rapporto, convenuta nel precedente art.2.

In caso di inadempimento del suddetto obbligo, senza giustificato motivo, da comunicarsi all'Amministrazione entro i 2 giorni successivi alla data di decorrenza medesima, adeguatamente comprovato, il presente contratto, ai sensi del combinato disposto dell'art.1456 del codice civile e dell'art.2, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n.29, e successive modificazioni e integrazioni, si



# COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

risolverà il diritto e l'Amministrazione sarà libera di attivare le procedure di assunzione con altri candidati.

art.4 Qualifica di inquadramento professionale, mansioni e livello retributivo iniziale. Sede di lavoro.

Il dipendente viene inquadrato nella 6<sup>a</sup> qualifica funzionale, con il corrispondente livello retributivo nella misura annua di £.15.771.000 come stipendio base oltre indennità integrativa speciale ed altre indennità se ed in quanto dovute.

Le mansioni assegnate al dipendente sono quelle corrispondenti alla qualifica di "GEOMETRA" 6<sup>a</sup>q.f..

La sede dell'attività lavorativa è Comune di Modugno. Il dipendente viene assegnato presso l'ufficio Tecnico II° ~~Settore~~-Sezione urbanistica, potendo nel prosieguo del rapporto essere utilizzato in altri settori nell'ambito delle mansioni previste dalla declaratoria del profilo di appartenenza.

art.5 Norme applicabili - rinvio

Il rapporto di lavoro, instaurato col presente contratto, è regolato, per gli aspetti sia giuridici che economici, dalle norme comunitarie, dalle disposizioni di legge e di regolamento, nonché dai contratti collettivi nel tempo in vigore, anche per le cause di risoluzione dello stesso e per i termini di preavviso.

A tali norme e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.

art.6 Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è articolato in funzione delle esigenze di servizio, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

art.7 Bollo e registrazione - Esenzione

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n.25 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art.10 della Tabella allegata al DPR 26 aprile 1986 n.131.

MODUGNO, 1 APR. 1999

IL DIPENDENTE  
LONGO geom.Giovanni

IL DIRIGENTE I° SETTORE  
d.ssa Maria DICENNARO